COMUNE DI CORTONA (AR) - PIANO OPERATIVO

SALVAGUARDIE AI SENSI DELL'ART. 96 co. 1 e 2 DELLA LR 65/2014
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI/ NON AMMISSIBILI DAL 27.05.2025
FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 96 co. 1 della LR 65/2014 e art. 2 co. 1 della LR 15/2021 a far data **dal 27/05/2025** entrano in vigore le **salvaguardie** dell'art. 96 co. 2 della LR 65/2014, ma continuano ad essere consentiti tutti gli altri interventi edilizi sottoposti a permesso di costruire, come di seguito indicato:

b ter) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b);
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell'articolo 135 bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;
i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'articolo 135 bis, comma 3, lettera d);
l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui all'articolo 135 bis, comma 3 (547). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato

Sono inoltre consentiti tutti gli interventi sottoposti a SCIA, CILA e CIL di cui agli artt. 135, 135 bis, 136 e 137.

Non sono invece consentiti gli interventi di cui all'art. Art. 134 "*Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA*:

- Art. 134 co. 1 lett a) - interventi di nuova edificazione,
- Art. 134 co. 1 lett b) - installazione di manufatti;
- Art. 134 co. 1 lett b bis) - installazione dei manufatti di cui all'articolo 78 (manufatti per l'agricoltura amatoriale, ricovero animali domestici, esigenze venatorie);
- Art. 134 co. 1 lett f) - realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica,

L'ufficio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cortona, 23/05/2025

Ufficio Urbanistica

Governo del Territorio ed Edilizia Privata